

In ragione delle caratteristiche specifiche dei pannelli LCD destinati ai televisori, della natura superficiale e sporadica delle discussioni concernenti tali pannelli e del fatto che altre discussioni bilaterali più dettagliate sullo stesso argomento cui hanno partecipato terzi non sono state prese in considerazione dalla Commissione nella sua decisione, secondo la ricorrente la condotta tenuta rispetto ai pannelli LCD da utilizzare per i televisori avrebbe dovuto essere analizzata e valutata in maniera distinta dalla condotta tenuta rispetto ai pannelli LCD destinati ad usi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione. In particolare, alla luce di questi fattori, la ricorrente afferma che la conclusione della Commissione secondo cui la violazione si estende ai pannelli LCD destinati ai televisori è viziata a causa della violazione del principio di parità di trattamento e di requisiti procedurali fondamentali. Tale decisione deve pertanto essere annullata o, perlomeno, ai fini del calcolo dell'ammenda, la Commissione avrebbe dovuto valutare la gravità e la durata di ogni singola violazione derivante dalla condotta relativa ai pannelli LCD destinati ai televisori in maniera distinta dalla violazione riguardante i pannelli LCD per usi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione.

- 3) Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che il valore pertinente delle vendite utilizzato dalla Commissione come base per il calcolo dell'ammenda comprende erroneamente le vendite diverse da quelle dei pannelli LCD per usi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e nei televisori.

Le vendite di pannelli LCD destinati alle apparecchiature mediche e utilizzati nella fabbricazione di queste ultime sono state incluse per errore nei dati relativi alle vendite forniti alla Commissione durante il procedimento amministrativo. Dato che i pannelli per le apparecchiature mediche non corrispondono ai pannelli destinati ad usi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione o nei televisori, come definiti nella decisione della Commissione, la ricorrente afferma che le vendite di pannelli per apparecchiature mediche devono essere escluse dal valore pertinente delle vendite utilizzato ai fini del calcolo dell'ammenda. Anche le vendite delle cellule LCD c.d. aperte (LCD open-cells) sono state incluse per errore nei dati sulle vendite forniti alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo. Se si considera che le cellule LCD aperte non sono prodotti finiti e che nella decisione non si accerta una violazione in relazione a prodotti semi-finiti, la ricorrente sostiene che le vendite delle cellule LCD aperte devono essere escluse dal valore pertinente delle vendite utilizzato ai fini del calcolo dell'ammenda.

Ricorso proposto il 15 febbraio 2011 — Stichting Corporate Europe Observatory/Commissione

(Causa T-93/11)

(2011/C 113/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: S. Crosby, Solicitor e avv. S. Santoro)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la decisione della Commissione 6 dicembre 2010, nel procedimento GESTDEM 2009/2508, viola il regolamento n. 1049/2001 ⁽¹⁾ e annullarla di conseguenza; e
- condannare la Commissione alle spese della ricorrente, ai sensi dell'art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede, a norma dell'art. 263 TFUE, l'annullamento della decisione della Commissione 6 dicembre 2010, nel procedimento GESTDEM 2009/2508, con cui le nega l'accesso completo a vari documenti relativi alle trattative commerciali tra l'UE e l'India, ai sensi del regolamento n. 1049/2001.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un motivo vertente sull'erronea applicazione dell'art. 4, n. 1, lett. a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, poiché l'eccezione relativa alle relazioni internazionali non è applicabile nella specie, essendo tutti i documenti richiesti di pubblico dominio.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 16 febbraio 2011 — Shang v UAMI (justing)

(Causa T-103/11)

(2011/C 113/38)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Tiantian Shang (Roma, Italia) (rappresentante: A. Salerno, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Che venga annullato il provvedimento impugnato
- E in riforma della decisione assunta dall'UAMI, che venga riconosciuto il diritto di preesistenza del marchio nazionale RM 2006C002075 rispetto al marchio comunitario 008391202 comprensivo di nome e simbolo, con ogni conseguenza derivante ai sensi e per gli effetti del regolamento comunitario in materia di marchi n. 40/94, come sostituito dal regolamento n. 207/2009